



## COMUNE DI FORLÌ

Gruppo Consiliare *MoVimento 5 Stelle*

### MOZIONE



Forlì 24 Novembre 2017

al Sindaco Dott. Davide Drei  
p.c. al Presidente del Consiglio Dott. Paolo Ragazzini

### Oggetto: Agevolazioni per il “vuoto a rendere”

Noi sottoscritti Consiglieri Comunali per il MoVimento 5 Stelle:

#### Premesso che

- l'art.1, comma 2 della Direttiva 94/62/ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio stabilisce che il fine della direttiva è di prevedere misure intese, in via prioritaria, a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio a cui si affiancano, come ulteriori principi fondamentali, il reimpiego degli imballaggi, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggio e, quindi, la riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti, conformemente all'art.4 della dir. 2008/98/CE sui rifiuti in tema di gerarchia nel trattamento dei rifiuti che stabilisce, anch'essa, che la prevenzione ed il riutilizzo sono ritenuti prioritari rispetto alle altre fasi di trattamento del rifiuto compreso il riciclo, le altre forme di recupero e lo smaltimento.

#### Visto

- l'articolo 219-bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N.152 che cita: *"è introdotto, in via sperimentale e su base volontaria del singolo esercente, il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo"*;
- il Decreto 3 luglio 2017, N.142 del Ministero dell'Ambiente: "Regolamento recante la sperimentazione di un sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare", ai sensi dell'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

#### Preso atto che

- il suddetto regolamento prevede all'articolo 4, comma 1 che: *"Gli esercenti aderenti alla filiera versano una cauzione contestualmente all'acquisto dell'imballaggio riutilizzabile pieno con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell'imballaggio vuoto"*;
- lo stesso regolamento prevede, all'articolo 5, quali uniche forme di incentivazione del sistema proposto, la concessione agli operatori coinvolti del patrocinio del Ministero dell'Ambiente e di un attestato di benemerenzza, oltre all'iscrizione in un apposito registro. Risultano invece assenti incentivi di tipo economico o altra facilitazione nei confronti degli operatori coinvolti dalla sperimentazione;
- le forme di incentivazione contenute nell'articolo 5 del regolamento ministeriale potrebbero non risultare sufficientemente incoraggianti rispetto all'adozione del sistema del vuoto a rendere qualora non accompagnate anche da incentivi di carattere economico o di altro tipo.

### Considerato che

- il Consiglio Comunale, in un'ottica di gestione virtuosa del ciclo dei rifiuti, riconosce quale azione fondamentale la riduzione ed il riutilizzo dei rifiuti di imballaggio, e che questi risultati possano essere conseguiti con successo anche attraverso il sistema del vuoto a rendere e la contestuale adozione dei predetti opportuni incentivi economici o di altra natura nei confronti degli operatori aderenti quale giusto riconoscimento per l'adozione di tale pratica virtuosa e che tale sperimentazione registri una ampia adesione al fine di garantirne l'esito favorevole.

### CHIEDIAMO

che il Consiglio Comunale impegni il Sindaco e la Giunta:

1. ad approvare, in accordo con ALEA, Società che gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani per conto del Comune, forme di incentivo economico quali, ad esempio, la riduzione della tassa sui rifiuti Ta.Ri. o tariffa puntuale (quando adottata) o altre forme di agevolazione, per gli esercenti che aderiranno alla sperimentazione ai sensi del sopraccitato "Regolamento recante la sperimentazione di un sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare";
2. a far conoscere il "Regolamento recante la sperimentazione di un sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare" a tutti i possibili fruitori di questa sperimentazione, tramite un vedemecum con la spiegazione più semplice ed efficace possibile su come ottenere le agevolazioni, completa anche di tutti gli allegati necessari, ben evidenziato anche sul sito web istituzionale del Comune in una sezione dedicata alle incentivazioni ambientali sotto la voce "riduzione/riciclo dei rifiuti" o similare;
3. ad informare di questa opportunità i soggetti specificati nell'articolo 2 del decreto (in allegato), presenti all'interno del Comune di Forlì e le loro relative associazioni di categoria.

**i Consiglieri Comunali del Movimento 5 Stelle Forlì**

Simone Benini - Daniele Vergini

### Allegato

Decreto 3 luglio 2017, n. 142, articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le seguenti:

- a) **punto di consumo**: luogo in cui avviene la somministrazione e il consumo di birra o acqua minerale, quali alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri similari;
- b) **esercente**: soggetto che nell'esercizio della sua attività professionale somministra al pubblico birra o acqua minerale nel punto di consumo;
- c) **distributore**: soggetto che nell'esercizio della sua attività professionale trasporta e distribuisce birra o acqua minerale dal produttore di bevande al punto di consumo;
- d) **produttore di bevande**: soggetto che nell'esercizio della sua attività professionale produce, importa, imbottiglia e vende bevande di birra e acqua minerale;
- e) **filiera del vuoto a rendere**, di seguito filiera: l'insieme degli operatori che a titolo professionale sono coinvolti nell'attuazione del sistema del vuoto a rendere. La filiera è di tipo lungo se la consegna avviene indirettamente, tramite il distributore, viceversa è di tipo corto se la consegna è svolta direttamente dal produttore di bevande, in assenza del distributore;
- f) **operatori**: i produttori di imballaggi riutilizzabili ai sensi dell'articolo 218, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i produttori di bevande, i distributori e gli esercenti aderenti alla filiera.